

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORELLE DE MARCHI

Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

Tel. 0346411111 - Email: bgic85100n@istruzione.it - PEC: bgic85100n@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale: 90017430167 - Cod. Meccanografico: BGIC85100N - C.U.U.: UF58HG

Prot. n. (vedi signature)

CIG: BAE76B241D

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE
PROGETTO "CORSO MADRELINGUA INGLESE" RIVOLTO A TUTTE LE CLASSI
DELLA PRIMARIA DI GROMO S. MARINO DELL'I.C. DI GROMO A.S. 2025/2026**

Tra

l'**Istituto Comprensivo Statale "Sorelle De Marchi"** (da ora in avanti Committente) - **Codice Fiscale 90017430167**, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico **Prof. NICOLA FIORE**, nato a Bari (BA) il 12/06/1975 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo sito in Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

E

La **Dott.ssa JULIEANN FEARON** (da ora in avanti Esperto), nata a **Dublino (IRL)** il **03/09/1982**, Codice Fiscale **FRNJNN82P43Z116M**, residente a **Clusone (BG)** in **Via Giuseppe Garibaldi n. 5**.

PREMESSA

- **Considerato** che l'art. 40 della Legge 27/12/1997 N. 449 consente la stipulazione di contratti di collaborazione occasionale per prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- **Considerato** che è stato accertato che all'interno dell'organico docenti del Committente nessun insegnante ha dichiarato la propria disponibilità, il possesso di titoli ed un'approfondita preparazione al fine di assumere l'incarico in oggetto;
- **Visto** il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e in particolare gli articoli 43 e 44 che disciplinano l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;
- **Visto** il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione;
- **Visto** il Progetto previsto nel Programma Annuale 2026;

Firmato digitalmente da NICOLA FIORE

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di collaborazione occasionale per la prestazione d'opera di seguito indicata.

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO

L'Esperto si impegna a prestare a favore del Committente la propria opera professionale consistente in progetto di Madrelingua Inglese per aiutare i ragazzi delle Scuole Primarie a imparare l'inglese attraverso esercitazioni scritte e orali, giochi, letture, attività pratiche e altri strumenti interattivi. Il progetto è rivolto a tutte le classi del plesso Primaria di Gromo San Marino dell'Istituto Comprensivo sopra indicato, per un numero complessivo di 39 alunni.

L'Esperto concorderà, con i docenti responsabili dell'attività, il programma e il calendario. Lo stesso si impegna inoltre, onde evitare intralci o ritardi nella prestazione, a rispettare le esigenze della scuola.

L'Esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal Committente.

Art. 3 – RETRIBUZIONE E DURATA

Le attività di cui all'art. 2 saranno svolte nell'ambito di un monte orario massimo pari a **n. 12 ore** corrispondenti a n. 6 lezioni settimanali della durata di n. 2 ore ciascuna da svolgersi nell'anno scolastico 2025/2026 a partire dal 31 marzo fino al 12 maggio 2026 (e comunque non oltre il termine delle attività didattiche), secondo il calendario concordato con il Committente.

Per le suddette prestazioni verrà corrisposto un compenso pari a **€ 360,00 (in lettere Trecentosessanta/00)**, onnicomprensivo di qualunque ritenuta a carico dell'Esperto e del Committente.

Qualora la sua posizione fiscale dovesse mutare, l'Esperto si impegna fin da ora a darne immediata comunicazione al Committente affinché quest'ultimo possa procedere ad un diverso inquadramento fiscale e previdenziale.

Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spese.

Art. 4– MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Committente si impegna a versare il corrispettivo pattuito di cui all'art. 3 (solo per le ore effettivamente lavorate) a 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura o notula di pagamento, la quale dovrà essere intestata al Committente, a prestazione del servizio effettuato previa verifica del risultato dell'attività commissionata, in un'unica soluzione posticipata alla scadenza del contratto.

Il pagamento sarà subordinato alla dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal Dirigente Scolastico.

Art. 5- AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dall'Esperto nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici vincoli. Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con il Committente.

L'Esperto svolge personalmente, attraverso gli esperti individuati e senza valersi di sostituti, l'attività richiesta.

È esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'Esperto dovrà provvedere in proprio per eventuali coperture assicurative.

Art. 6 – MALATTIA, INFORTUNIO

In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Committente informerà l'Esperto sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

La malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.

ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto all'art. 2, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del Codice Civile a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata. In caso di risoluzione del contratto il Committente sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'attività svolta dall'Esperto fino al momento del recesso.

Qualora l'Esperto intenda recedere dal presente contratto dovrà manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno un mese ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 8 - PENALE

Ogni qualvolta si verifichi un ritardo ingiustificato di apprezzabile entità nell'esecuzione della prestazione, il Committente ha facoltà di addebitare all'Esperto, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione, una penale corrispondente all'uno per cento del compenso netto pattuito, il cui importo sarà trattenuto sul pagamento della tranche successiva (per i contratti con pagamento in unica tranche la formula è: all'atto del pagamento del compenso), salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY

Tutti i dati e le informazioni di carattere personale, tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui l'esperto dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

Il Committente fa presente inoltre che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dall'esperto saranno acquisti dal Committente e saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del trattamento è il Committente.

Art. 10 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) e dalla legislazione specifica in materia.

Art. 11- CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 12 – ONERI FISCALI

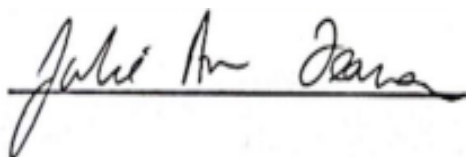
Il presente contratto sarà registrato, a cura e spese a totale carico della parte richiedente, unicamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Gromo (BG), 18/03/2026

I CONTRAENTI

L'Esperto

Dott.ssa Julieann Fearon



Il Dirigente Scolastico

Legale Rappresentante dell'I. C. di Gromo (BG)

Prof. Nicola Fiore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate.

Firmato digitalmente da NICOLA FIORE